



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2 ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIO

N° 305

Oggetto: Servizio Tributi. Concessione occupazione suolo pubblico in p/le Metabo, 15 per "intrattenimento clienti all'aperto" dal 27.06.2011 al 27.08.2011, al bar Bacchetta sas.

DATA

20.07.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Visto il provvedimento del Sindaco, avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento;

Vista la domanda prodotta in data 27.06.2011, prot. n. 10770, dalla sig.ra Cacciotti Meri, in qualità di amministratore della società Bar Bacchetta sas con sede legale in p/le Metabo, 15 e p.IVA 01800360594, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico, in p/le Metabo, 15, (spazio antistante il pubblico esercizio), dal 27.06.2011 al 27.08.2011 per una superficie complessiva di mq 15,00 per scopo: intrattenimento clienti all'aperto.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.24 del 12/07/02, avente per oggetto: "Regolamento COSAP – modifica – istituzione canone assegnazione spazi per intrattenimento periodo estivo";

Vista la Delib. G.C.n.184/2003 con cui veniva approvata l'estensione del beneficio del canone agevolato per l'occupazione di suolo pubblico per i pubblici esercizi per il periodo primaverile-estivo, a partire dal 1° maggio di ogni anno, con decorrenza immediata;

Vista la delib.C.C.n.17 del 31/03/2004, con cui veniva ulteriormente esteso il beneficio del canone agevolato nei confronti degli esercenti pubblici esercizi, per l'occupazione di suolo pubblico predetta, a partire dal 1° aprile 2004 e per gli anni successivi;

Vista la Delib.C.C.n.47/2004 con cui venivano apportate modifiche ed integrazioni all'art. 4 del Regolamento Cosap, riguardanti in particolare il prolungamento del periodo di occupazione (fino ad un anno) e le modalità di occupazione con le strutture mobili;

Ritenuto dover procedere in merito, giuste direttive delle deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale sopra richiamate;

Considerato che l'occupazione di suolo pubblico, verrà effettuata con posa di tavoli e sedie mobili, e tappezzeria di copertura bianco/ beige e con pannelli delimitanti, vasi e piante ornamentali, per una superficie massima di mq. 15, per scopo: intrattenimento clienti all'aperto;

Esaminati i conteggi e le tariffe in relazione ai periodi interessati, il canone per l'occupazione di detto spazio, viene stabilito in €. 205,00 (2 mese);

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il N.O. rilasciato dal locale Comando di Polizia Municipale in data 18.07.2011 prot. n. 1235, a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni e che venga lasciato libero il parcheggio riservato alle persone invalide.

Visto il versamento a saldo di **€. 205,00**, effettuato presso l'Ufficio Riscossione Cosap di Priverno in data 27.06.2011 n. 415, per canone di occupazione relativo al periodo 27 giugno -27 agosto 2011;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 01.03.2011 con la quale venivano stabilite le tariffe Cosap per l'anno 2011;

Visto il Dec.Lgs.vo n.267/2000;

C O N C E D E

alla sig. **ra Cacciotti Meri, in qualità di amministratore del Bar Bacchetta sas**, di occupare in modo:

temporaneo

il suolo pubblico (cat.I), in p/le Metabo, 15, (spazio antistante il bar) dal 27.06.2011 al 27.08.2011 con gazebo, tavoli e sedie per intrattenimento clienti all'aperto per una superficie complessiva di mq 15,00 , corrispondente ad una classe di superficie fino a mq.20, a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni, **lasciando, comunque, libero il passaggio per i pedoni e degli autoveicoli nella pubblica via, , e comunque salvaguardare la pulizia del suolo utilizzato e garantendo tutti i diritti di terzi;**

Il concessionario ha l'obbligo di:

-premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990.

osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;

-eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;

-utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

-custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto, il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale, che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;**
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;**
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.**

PER IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to Dott.ssa Carla Carletti

www.Albopretorionline.it 25/07/14

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **25/07/2011**;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì **21/7/2011**

PER IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Dott.ssa Carla Carletti

La copia è conforme all'originale

Priverno lì **20/7/2011**

Per il Responsabile del Dipartimento
Dr.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorioOnline.it 25/07/2011